



BANDO PUBBLICO

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI AL “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” 2023 DI CUI ALLA L.R. 18/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 con la quale è stata approvata in via definitiva la DGR n.23/26 del 22 giugno 2021 con le allegate “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla LR n.18/2016 e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva”;

Viste le D.D. n. 1136 protocollo 20183 e n. 1135 protocollo 21182 con le quali la RAS ha assegnato la somma di € 79.267,67 per l’attuazione del Reis 2023:

- versate presso la Tesoreria Comunale con la causale “Girofondi del 31/01/2023 REIS 2023 Comuni – Gestione”(€ 665,00) ;
- versate presso la Tesoreria Comunale con la causale “Regolarizzazione sospesi del 01/02/2023 REIS 2023 Comuni – Attuazione” (€ 78.602,67)

Vista la nota prot. n. 23088 del 01/09/2023 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione sociale, avente per oggetto “Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 e compatibilità per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro – chiarimenti interpretativi”;

RENDE NOTO

che è indetto bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato **R.E.I.S “reddito d’inclusione sociale”** ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. 23/26 del 22/06/2021 e della D.G.R. 34/25 del 11/08/2021.

Art. 1 - OGGETTO

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende

assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Le Linee guida per il triennio 2021-2023 approvate in via definitiva con Delibera Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, allegate al presente avviso, prevedono che il REIS sia assegnato alle famiglie non beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, salvo deroga di cui all'art. 2 del presente bando.

L'incompatibilità sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi alla data di scadenza del bando, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi dell'art. 2.1, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'ISTAT (Povertà in Italia – Anno 2019 istat.it), articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

I requisiti sopra menzionati, nonché quelli riportati all'art 5, si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2023.

È necessario, inoltre, che nessun componente del nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e imotoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);
- nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Considerato che la disciplina per l'attuazione del REIS non ha subito modifiche, lo stanziamento 2023 può essere destinato anche per garantire continuità agli interventi REIS avviati con lo stanziamento 2022, fatta salva la permanenza di accesso dei nuclei beneficiari. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi della legge istitutiva della Misura e garantire l'accesso alle forme di sostegno ivi previsti (progetti + sussidi), i beneficiari del REIS 2022 sono comunque tenuti a presentare nuova domanda per il REIS 2023.

Non possono presentare domanda per il REIS 2023 coloro che per le annualità precedenti hanno rifiutato di sottoscrivere il progetto sociale o non abbiano svolto/concluso quanto stabilito nel progetto sociale.

2.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il Reddito di Cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

2.2 il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS,

eccetto che per alcune eccezioni riportate nel bando integrale; **lo stesso vale per coloro che beneficeranno dell'Assegno di Inclusione a partire dal 01 gennaio 2024.**

Coloro che percepiranno il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), essendo una misura di attivazione al lavoro, il cui contributo percepito rappresenta una indennità di partecipazione per un massimo di 12 mesi, e non di un intervento di contrasto alle povertà, potranno presentare domanda di REIS 2023 in quanto, la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 23088 del 01/09/2023, ritiene che lo stesso sia compatibile con il REIS. Si precisa inoltre che, in presenza di beneficiari REIS inseriti nella misura di Supporto Formazione e Lavoro, il Progetto personalizzato di cui all'art. 4 delle Linee guida REIS può ritenersi assolto mediante la partecipazione al SFL.

2.3 l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- b. l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 3 - VALORE ECONOMICO

Gli importi mensili del REIS 2023 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità:

IMPORTO MENSILE DA CORRISPONDERE IN FUNZIONE DEL VALORE ISEE E NUMERO COMPONENTI

Numero componenti	ISEE 0 – 3.000 Priorità 1	ISEE 3.000,01 – 6.000,00 Priorità 2	ISEE 6.000,01 - 9.360,00 Priorità 3	ISEE 9.360,01 - 12.000,00 Priorità 4
1	€ 275,00	€ 225,00	€ 140,00	€ 90,00
2	€ 350,00	€ 300,00	€ 215,00	€ 165,00
3	€ 425,00	€ 375,00	€ 290,00	€ 240,00
4 e superiori	€ 455,00	€ 405,00	€ 320,00	€ 270,00

Il REIS sarà riconosciuto per 6 mensilità, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 4 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata entro e non oltre **le ore 24:00 del giorno 13.11.2023.** Dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Terralba, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18:00, oppure inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.terralba.or.it - protocollo.terralba@cert.legalmail.it, utilizzando il fac-simile allegato al presente bando. Per le istanze inviate con posta elettronica la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata **alle ore 24:00 del giorno 13.11.2023.**

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.terralba.or.it.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE 2023;
- ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza per l'anno 2023;
- ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza per l'anno 2023;
- se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 5 - GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE E AMMISSIONE

L'ammissione al REIS 2023 prevede una graduatoria definita per fasce ISEE:

Priorità 1: Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 0 e 3.000,00 euro;

Priorità 2: Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 3.000,01 e 6.000,00 euro;

Priorità 3: Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 6.000,01 e 9.360,00 euro;

Priorità 4: Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 9.360,01 e 12.000,00 euro.

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub priorità:

- a) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- b) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- c) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- e) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sub priorità", i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato).

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario (non corrente) compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00, rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, saranno valutati anche in base al valore ISR (indicatore della situazione reddituale) secondo le fasce indicate nelle Linee guida regionali.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità stabilite dal presente articolo per tutte le istanze pervenute nei termini fissati, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

In caso di ulteriore parità nella redazione della graduatoria di assegnazione del beneficio, verrà disposta la valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale Professionale.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Art. 6 - PROGETTI PERSONALIZZATI

Progetti inclusione attiva

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione attiva coinvolge tutti i membri del nucleo familiare ed è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva viene normalmente avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio, in caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997, fermo restando che sarà cura del servizio sociale professionale, in raccordo con i competenti servizi sanitari, valutare un loro eventuale coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima prevista deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di

specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

Il beneficio sarà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria. In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, fermo restando che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o che tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva.

Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione in favore dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 2 del presente avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Territoriali alla Persona, Dott. Tiziano Lampis.

Art. 11 - PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune, sezione avvisi e nella home page del sito web istituzionale www.comune.terralba.or.it.

Art. 12 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa Pais Ester e contattando i seguenti recapiti telefonici: 0783 1789209 (Dott.ssa Pais Ester) 0783/853024 (Dr. Lampis Tiziano) - 0783/853015 (Dott.ssa Francesca Scano).

Art. 13 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Dr. Tiziano Lampis)